

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

Indice

Articolo 1 Definizione

Articolo 2 Oggetto

Articolo 3 Contingenti di ammissione

Articolo 4 Modalità di tutoraggio

Articolo 5 Soggetti coinvolti nella procedura di tirocinio.

Articolo 6 Soggetti promotori

Articolo 7 Modalità di attivazione del tirocinio

Articolo 8 Progetto formativo

Articolo 9 Obblighi del tirocinante

Articolo 10 Durata del tirocinio

Articolo 11 Certificazioni

Articolo 12 Durata delle convenzioni

Articolo 13 Coperture assicurative

Articolo 14 Salute e Sicurezza

Articolo 15 Tutela della privacy

Articolo 16 Disposizioni finali

ARTICOLO 1

Definizione

I tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dalla normativa vigente, Art. 18 L. 196 del 24.06.1997 e ss.mm.ii. e costituiscono lo strumento giuridico per l'inserimento temporaneo presso l'Azienda Socio Sanitaria Locale 3 (di seguito Asl3) di soggetti che non hanno ancora conseguito un attestato finale nell'ambito del percorso formativo intrapreso, per i quali la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro costituisce completamento del programma curricolare.

A tal fine Asl3 ha ritenuto opportuno aggiornare le modalità di gestione dei tirocini formativi e di orientamento, sia per rendere uniforme l'iter amministrativo, sia per garantire esperienze adeguate al percorso formativo dello studente contemperandole con le esigenze connesse al normale svolgimento del servizio da parte delle strutture aziendali ospitanti i tirocinanti.

La caratteristica dell'istituto è rappresentata dall'inserimento dello studente in un contesto finalizzato alla sua formazione professionale.

Il tirocinio non costituisce rapporto lavorativo e non consente la corresponsione di alcuna retribuzione; non dà diritto al riconoscimento di rimborsi spese o altre agevolazioni che comportino oneri finanziari a carico del bilancio dell'Azienda, né ad assunzione al termine del periodo.

L'Azienda non utilizza il tirocinante in sostituzione del proprio personale e/o per colmare vacanze in organico.

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni tra Soggetti promotori e Asl3 che, quale Soggetto ospitante, è tenuto ad assicurare agli studenti un'adeguata formazione sulla base di un progetto formativo e/o di orientamento, da definire secondo le modalità successivamente indicate.

ARTICOLO 2

Oggetto

Asl3, nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia, s'impegna ad accogliere presso le proprie strutture, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e le risorse umane e strumentali disponibili, soggetti in tirocinio di formazione e orientamento e soggetti in tirocinio curricolare, obbligatorio o facoltativo, riconducibile e funzionale al piano di studi o all'acquisizione di attestati o abilitazioni professionali.

Vengono espressamente escluse le seguenti tipologie di tirocini, per le quali è previsto il riconoscimento di un'indennità mensile ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 92:

- tirocinio formativo di orientamento, destinato a coloro che hanno terminato gli studi da non più di 12 mesi, per una durata massima di 6 mesi, con lo scopo di consolidarne la formazione;
- tirocinio per l'inserimento lavorativo, della durata di 12 mesi, rivolto a persone in cerca di lavoro senza limiti d'età;
- tirocinio estivo di orientamento per gli studenti.

ARTICOLO 3

Contingenti di ammissione

Il numero di tirocinanti che possono frequentare contemporaneamente l'Azienda, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 142 del 25/03/1998, non può superare il 10% del personale dipendente assunto a tempo indeterminato. La verifica di quanto sopra è competenza della S.C. Aggiornamento e Formazione sulla base dei dati trasmessi dalla S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane.

ARTICOLO 4

Modalità di tutoraggio

Entro il limite di cui sopra, sono fissati i seguenti criteri:

- **tirocini inerenti il Corso di Laurea triennale in Infermieristica**, di cui all'Accordo con l'Università di Genova di cui alla deliberazione n. 608/2019, in base al quale Asl3 è titolare dell'organizzazione del Polo didattico: le attività di tirocinio sono svolte attraverso forme di didattica **in piccoli gruppi o individuali**; in ogni fase del tirocinio clinico, lo studente è tenuto ad operare sotto la responsabilità di un tutore professionale (il coordinatore infermieristico della struttura sanitaria ospitante) e sotto il controllo diretto di una guida di tirocinio (rappresentato dal dipendente infermiere designato dal coordinatore infermieristico);
- **tirocini inerenti Scuole di Specializzazione Universitaria e post universitaria** riconosciute dall'ordinamento pubblico e **tirocini inerenti il conseguimento di Lauree triennali o specialistiche**: relativamente a ciascuna struttura d'inserimento sono ammessi **n° 2 tirocinanti per ciascun tutor aziendale** fra i dipendenti di corrispondente profilo e, ove previsto, iscritti al relativo albo e/o in possesso della necessaria specializzazione;
- **tirocini inerenti i laureandi e i laureati in Psicologia e gli specializzandi in Psicoterapia**: relativamente a ciascuna struttura d'inserimento, è ammesso un massimo di **n° 3 tirocinanti per ciascun tutor aziendale** (di cui almeno uno iscritto *post-lauream* e due iscritti a scuole di specializzazione in psicoterapia). Sia coloro che stanno effettuando il tirocinio inerente al Corso Universitario - che richiede

un'esperienza formativa di 1000 ore (*post-lauream*), sia coloro che sono iscritti a scuole di specializzazione in psicoterapia, sono tutorati da dirigenti dello stesso profilo professionale (Psicologi) che siano anche in possesso dell'abilitazione all'esercizio della Psicoterapia.

Per quel che concerne le strutture afferenti al Dipartimento di Salute Mentale, in linea di massima, potranno frequentare contemporaneamente n. 10 tirocinanti per ciascuna struttura. All'interno di ogni struttura il Responsabile potrà fornire criteri e modalità per il tutoraggio, anche in relazione ad eventuali assenze prolungate del tutor o nei casi in cui le richieste di tirocinio siano numericamente superiori rispetto alla possibilità di ospitarli.

ARTICOLO 5

Soggetti coinvolti nella procedura di tirocinio.

Ai sensi della deliberazione n. 152/2021, il Referente aziendale della gestione del processo inerente i tirocini svolti in Asl3 è il **Direttore della S.C. Aggiornamento e Formazione**.

Il Responsabile dello svolgimento dei singoli tirocini è il **Direttore della struttura ospitante il tirocinante**, che, si avvale di:

- **Referente dei tirocini individuato per ogni singola area professionale;**
- **Tutor individuato per le attività di guida e supervisione dell'attività di ogni singolo tirocinio.**
Il Tutor, con almeno un anno di anzianità di servizio a tempo indeterminato quale dipendente o personale convenzionato inquadrato nel profilo professionale richiesto ed iscritto al relativo albo, è responsabile dell'intero svolgimento del tirocinio, secondo il progetto formativo concordato con il Soggetto promotore e, al termine del tirocinio, ove richiesto, redige apposita relazione riguardante gli aspetti formativi e di apprendimento del tirocinante;
- **Referente amministrativo** individuato nelle aree di psicologia e psicoterapia. Il Referente è tenuto, entro una settimana dall'avvio di un nuovo tirocinio, all'inserimento dei dati dei tirocinanti ospitati presso la struttura di appartenenza nel *data base* all'uopo predisposto dalla S.C. Aggiornamento e Formazione;

Per tutte le altre aree di attività, il referente amministrativo per i tirocini è individuato nel settore dedicato della S.C. Aggiornamento e Formazione.

ARTICOLO 6

Soggetti promotori

I Soggetti promotori sono individuati nelle Università e istituti d'istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; scuole di specializzazione post universitaria che rilascino titoli di studio con valore legale; centri di formazione professionale operanti in regime di convenzione con la Regione o la Provincia; istituzioni formative private non aventi scopo di lucro autorizzate dalle Regioni, abilitate al rilascio di attestazioni professionalizzanti.

Spetta ai Soggetti promotori:

- definire il progetto individuando gli elementi di dettaglio, la tipologia e/o settore sulla base delle specifiche esigenze degli studenti in formazione;
- individuare il tutor di propria parte, quale responsabile didattico - organizzativo dell'iniziativa;
- predisporre, unitamente con il responsabile indicato dall'Azienda quale riferimento per l'espletamento del tirocinio, il progetto formativo e di orientamento;
- trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo agli enti, strutture e rappresentanze sindacali di cui al D.M. 142/1998 e s.m.i..

ARTICOLO 7

Modalità di attivazione del tirocinio

L'autorizzazione al tirocinio è subordinata alla stipula di apposita Convenzione tra il Soggetto promotore ed Asl3, ai sensi della richiamata vigente normativa e secondo la seguente procedura:

- a) il rappresentante legale del Soggetto promotore formalizza la richiesta di attivazione della convenzione al Direttore della S.C. Aggiornamento e Formazione, indicando il percorso formativo e l'ambito aziendale in cui si intende svolgere l'attività di tirocinio. Le istituzioni private scolastiche non statali allegano alla domanda o specificano esaurientemente l'iscrizione ad albi regionali, autorizzazioni, decreti ministeriali di riconoscimento che le abilitano a svolgere l'attività di formazione;
- b) Asl3, tramite la S.C. Aggiornamento e Formazione:
 - valuta l'ammissibilità delle richieste sulla base della documentazione prodotta, dei riconoscimenti ministeriali dei Soggetti promotori, nonché del numero di tirocinanti autorizzati, nel rispetto del contingente di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
 - verifica la documentazione ricevuta;

- predisporre la deliberazione di approvazione e lo schema di Convenzione ad essa allegata;
- cura le successive formalità e comunicazioni con il contributo dei Referenti delle singole strutture di accoglienza, sedi di tirocinio. Le modalità dettagliate di presentazione delle domande e la modulistica, oltre che i contatti di riferimento, sono disponibili sul sito aziendale <http://www.asl3.liguria.it/spazio-operatori/formazione-spazio-operatori/tirocini-e-frequenze-volontarie.html>.

ARTICOLO 8

Progetto formativo

Lo studente iscritto ad un corso universitario è tenuto a presentare il progetto formativo predisposto dal Tutor del proprio Ateneo, il quale dovrà prevedere, almeno, i seguenti elementi:

- a. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
- b. i nominativi del tutor incaricato dal Soggetto promotore e del responsabile aziendale individuato dal Soggetto ospitante;
- c. gli estremi identificativi della copertura assicurativa;
- d. la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda;
- e. l'area aziendale d'inserimento.

Il progetto formativo dovrà essere datato e sottoscritto dal Soggetto proponente, dal tutor aziendale assegnato al tirocinante e, per presa visione, dal Direttore della S.C. Aggiornamento e Formazione.

L'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata dal tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e dal tutor di Asl3, responsabile di tutto il percorso formativo, il quale assicura la realizzazione del progetto, il rispetto della normativa antinfortunistica sul lavoro, l'applicazione della legge sulla privacy, il monitoraggio e il controllo delle attività.

ARTICOLO 9

Obblighi del tirocinante

Durante l'attività formativa il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- attenersi alle indicazioni del responsabile aziendale, riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;

- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, riservatezza, specifici regolamenti interni segnalati dal responsabile della struttura ospitante;
- avere cura delle attrezzature eventualmente messe a disposizione, farne un uso corretto e consono alla destinazione;
- curare il decoro personale;
- prevenire eventuali conflitti con dipendenti e utenti della struttura ospitante.

Il tirocinante dichiara di avere piena cognizione del Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e s.m.i. e di quello aziendale approvato con deliberazione n. 305 del 28/06/2018, pubblicati su: <http://www.asl3.liguria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/atti-general/codici.html>.

In caso di comportamento inadeguato o lesivo degli interessi dell'Azienda, ovvero ogniqualvolta non vengano osservate le disposizioni di cui al presente regolamento, Asl3 potrà interrompere in qualunque momento il tirocinio, dandone comunicazione al Soggetto promotore.

La presenza nella struttura ospitante viene rilevata tramite sottoscrizione sul modulo registrazione presenze ed è limitata al monte ore indicato dal progetto formativo.

I tirocinanti non possono essere impiegati in attività che comportino autonomia decisionale, né possono sottoscrivere alcuna documentazione aziendale.

ARTICOLO 10

Durata del tirocinio

I tirocini formativi e di orientamento, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del Decreto n. 142/1998 *“Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”* hanno durata massima:

- per gli studenti che frequentano la scuola secondaria: non superiore a quattro mesi;
- per gli allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, per gli studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione: non superiore a sei mesi;
- per coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi: non superiore a dodici mesi.

A tali limiti sono fatte salve eventuali e successive modifiche normative, nonché norme speciali dettate per l'ammissione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.

ARTICOLO 11

Certificazioni

Eventuali richieste di certificazioni dell'avvenuto regolare svolgimento del tirocinio, predisposte e siglate dal Tutor aziendale che attesta il completamento del programma di attività in coerenza con il progetto formativo, verranno rilasciate a firma del Direttore della S.C. Aggiornamento e Formazione al termine del periodo di tirocinio.

ARTICOLO 12

Durata delle convenzioni

Le convenzioni stipulate tra Asl3 e il Soggetto promotore, qualora non diversamente disposto da specifica normativa o regolamento, prevedono, di prassi, durata quadriennale.

È prevista la facoltà di recesso anticipato, da esercitarsi con un preavviso di almeno tre mesi con raccomandata A/R o PEC.

Alla scadenza naturale, la convenzione può essere rinnovata previo provvedimento formale.

ARTICOLO 13

Coperture assicurative

I Soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori delle strutture aziendali e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

Qualora il Soggetto promotore non assicuri integralmente i massimali previsti da Asl3 sia contro gli infortuni sia per la Responsabilità Civile verso terzi, la differenza sarà a carico del singolo tirocinante che si farà carico di un'assicurazione integrativa a proprie spese.

ARTICOLO 14

Salute e sicurezza

I Soggetti promotori garantiscono ai propri allievi la sorveglianza sanitaria e provvedono a garantire la formazione generica e specifica ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; il Soggetto ospitante s’impegna ad effettuare attività d’informazione ed orientamento circa l’ambiente specifico in cui operano i tirocinanti in relazione a: i) rischi specifici esistenti nell’ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui essi sono destinati ad operare; ii) misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla propria attività; iii) misure per la gestione delle emergenze adottate in relazione alla propria attività.

Il Soggetto ospitante mette a disposizione di ogni tirocinante i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento delle attività previste in convenzione, il Soggetto ospitante si impegna a dare tempestiva comunicazione al Soggetto Promotore affinché questo possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 15

Tutela della Privacy

Asl3 ed i Soggetti promotori assumono tutte le iniziative e pongono tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e norme di armonizzazione.

In particolare, gli stessi avranno cura che le informazioni ed i dati assunti in esecuzione all’attività di tirocinio siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi della stessa.

Ciascun Titolare accetta, pertanto, di rispondere in modo autonomo per la violazione eventualmente commessa della disciplina in materia di dati personali prevista dal regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali e sensibili, i tirocinanti sono individuati quali autorizzati al trattamento nelle strutture di esercizio del tirocinio e sono sottoposti alle disposizioni e regolamenti interni in materia, alla pari del personale dipendente.

ARTICOLO 16

Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del provvedimento di approvazione e cioè dal _____.